



**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE  
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA  
DI CUI AGLI ARTT. 23 E 24 L.R. 20/03  
( EX LEGGE 240/81 ART. 23 comma 1 )**

Edizione maggio 2010

## **AVVERTENZA**

### **Operazioni di locazione finanziaria**

Le presenti disposizioni attuative disciplinano, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello, la concessione del contributo in conto canoni previsto dall'art. 23 e 24 della L.R. 20/03 ( ex legge 240/81 art. 23 comma 1 ) per le operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese di tutti i settori produttivi.

Per praticità e consuetudine si farà di seguito riferimento unicamente alla L.240/81.

I contributi in conto canoni sono integrati, qualora dette operazioni siano garantite nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.

Detti interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa S.p.A., in regime di affidamento di servizio da parte della Regione Marche.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

### **Società e Banche autorizzate ad operare**

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

## **AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AI CONTRIBUTI**

### **Art. 1 Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo di cui alla legge 443/85;
- le imprese operanti in tutti i settori produttivi in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa" o "piccola impresa" come disciplinata dal Decreto del MAP del 18.04.2005 (appendice n. 1) di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" (GUCE L. 124 del 20.05.2003); l'effettiva operatività nei confronti di queste imprese rimane subordinata alla disponibilità di specifiche risorse individuate ed attivate con apposita delibera di Giunta Regionale, fermo restando la priorità degli interventi a favore delle imprese artigiane;
- gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione negli Albi artigiani entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Società;

Sono escluse dagli interventi agevolativi le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

### **Art. 2 Domanda di ammissione ai contributi**

La domanda di ammissione ai contributi deve essere compilata, utilizzando esclusivamente gli schemi proposti dal gestore e , disponibili nel sito internet di Artigiancassa.

La compilazione della predetta domanda è a cura dell'impresa artigiana o della micro/piccola impresa ovvero dell'aspirante imprenditore e, ove detti soggetti optino, come in appresso indicato, per il suo invio ad Artigiancassa tramite la Società, anche della Società stessa per la parte di competenza.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata alla Sede Regionale Artigiancassa delle Marche (Corso Stamira, 10 – 60122 Ancona), entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo ovvero di 12 mesi per l'aspirante imprenditore, a scelta dell'impresa:

- direttamente dall'impresa medesima;
- per il tramite della Società;
- per il tramite di Associazioni di Categoria e/o C.R.A.A. (Centro Regionale Assistenza Artigiana), o Confidi

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda compilata dall'impresa è utilizzata anche per autocertificare:

- l'iscrizione all'Albo artigiano o, per le micro/piccole imprese, al Registro Imprese;

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore deve contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa delle Marche, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 1, terzo alinea, apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

Alla domanda deve essere allegata/o, in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dall'impresa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero dalla Società:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
- c) (ove l'operazione di locazione finanziaria sia garantita da un Confidi), apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata;

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero per le microimprese e le piccole imprese al Registro Imprese corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione ai contributi, l'Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Società il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo articolo 8.

I contributi sono concessi nel rispetto della misura massima prevista dal vigente regime comunitario "de minimis".

### **Art. 3 Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria**

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento dei locali (locazione finanziaria immobiliare) posti al servizio di tutte le attività aziendali certificate svolte dall'impresa;
- b) investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ossia:
- la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l'impatto ambientale (es. riduzione della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano un minor consumo energetico nel processo produttivo;
  - la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie e all'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
  - la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e fotovoltaico, ecc.);
  - interventi che migliorano il sistema di gestione dell'energia nel ciclo produttivo (edilizia bioclimatica, installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.);
  - interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle *performance* ambientali aziendali, ossia
    - installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
- c) la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che migliorano la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ossia:
- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il *comfort* degli ambienti di lavoro ed accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc);
  - introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai "Requisiti Essenziali di Sicurezza");
- d) investimenti in innovazione riguardanti:
- attrezzature, componenti informatiche o macchinari finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo (es. contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.);
  - la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università;
  - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo di detti sistemi.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria nonché il possesso ed il diretto utilizzo deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

L'operazione non può beneficiare di altri aiuti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, sui beni per i quali viene richiesta l'agevolazione sulla presente normativa, fatta eccezione per eventuali aiuti concessi in forma di garanzia, purchè il cumulo delle agevolazioni non superi l'intensità fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati.

I contributi non possono essere concessi per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, nel rispetto delle stesse condizioni poste nell'art. 4 del D.P.R. 3/10/2008 N. 196, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, nazionale o comunitario;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei beni usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di quelli simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

#### **Art. 4 Importo dell'operazione di locazione finanziaria e importo ammissibile al contributo in conto canoni**

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria è pari al valore del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. L'importo ammissibile al contributo non può superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Il suddetto importo massimo ammissibile è fissato in € 500.000,00 per le operazioni agevolabili con un contributo al 70% ed in € 350.000,00 per le operazioni agevolabili con contributo in misura inferiore. Nel caso d'impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo è fissato in € 100.000,00 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile, l'importo massimo si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese consorziate.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore<sup>5</sup> sia inferiore a 10.329,14 Euro.

#### **Art. 5 Contributo una tantum a fondo perduto**

L'operazione di locazione finanziaria garantita da un Confidi di cui all'art. 24 della L.R. 20/03 nella misura minima del 30% del relativo importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto canoni, di un contributo una tantum a fondo perduto pari 2% dell'importo della quota garantita dell'operazione agevolata, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata

#### **Art. 6 Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni**

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a dieci anni, se riguarda beni immobili;
- a quattro anni, se riguarda beni mobili.

#### **Art. 7 Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società**

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

#### **Art. 8 Ammissione ai contributi**

La domanda di ammissione ai contributi, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente articolo 2, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per le Marche di cui disposizioni operative approvate a D.G.R. 1548 del 10/11/2008.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione a contributo con riserva da sciogliere, se e quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza maggiorazione degli interessi.

Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di decorrenza del primo canone periodico di importo costante, l'operazione non beneficerà dei contributi. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

Il Comitato, qualora la somma delle agevolazioni erogabili sulle domande presentate superi del 20% le risorse finanziarie disponibili per nuovi impegni in ragione di ogni singolo stanziamento annuo, può disporre la sospensione dell'ammissione con riserva. Di tale decisione, Artigiancassa darà tempestiva comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel proprio sito Internet. Analoghe comunicazioni saranno effettuate da Artigiancassa a seguito del ripristino, da parte del Comitato, della citata ammissione ai contributi con riserva.

#### **Art. 9 Disposizioni transitorie per l'ammissione con riserva**

Restano valide, fino a nuova deliberazione della Regione Marche, le disposizioni di cui alla DGR 2055 del 30/11/09 ( sospensione ammissione con riserva)

Per le operazioni già ammesse ai contributi con riserva alla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative, il termine di due anni di cui al 6° capoverso del precedente art. 8 , è elevato fino ad un massimo di 4 anni.

Le domande presentate fino alla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative vengono istruite sulla base delle disposizioni approvate con D.G.R. 1548 del 10/11/2008.

#### **Art.10 Misura, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni**

Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.

Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet: [http://www.europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html).

Il contributo e' pari:

- al 70% per gli investimenti di cui alle lettere b), c), e d) del precedente articolo 3.; in tali casi, pena il mancato riconoscimento del contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- al 35% per investimenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 3.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella di consegna del bene e nel caso di più beni quella di consegna dell'ultimo bene. Tale data è quella di sottoscrizione del verbale di consegna e constatazione.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine il contributo spettante è espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della normativa comunitaria, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.

La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di erogazione ed accredito del contributo.

La Società è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito al mancato regolare pagamento dei canoni di relativa competenza e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene locato.

### **Art. 11 Erogazione del contributo una tantum a fondo perduto**

Il contributo una tantum a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto canoni.

### **Art. 12 Revoca dei contributi**

L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del bene oggetto dell'operazione di locazione finanziaria i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

### **Art. 13 Regime fiscale**

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.